

NOTA INFORMATIVA

RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA

Banca di Credito Popolare Soc. Coop. per azioni

Le informazioni contenute nella presente nota sono finalizzate alla corretta comprensione, da parte del contraente, del contratto di Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop., e sono redatte secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 303 del 2 giugno 1997.

I. TERMINOLOGIA

Società Cattolica di Assicurazione: Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.;

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione o contratto: il contratto di assicurazione;

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione e che paga il premio;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

Indennizzo: la somma che Cattolica Assicurazioni Soc. Coop., è tenuta a corrispondere all'assicurato in caso di sinistro.

II. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

a) Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all' Albo dei gruppi assicurativi al N. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona 9962, Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378, Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012;

b) Sede Legale Direzione Generale: Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona, Italia;

c) Telefono: 0458391111; sito Internet: www.cattolica.it; indirizzo di posta elettronica: bancassicurazionevita@cattolicaassicurazioni.it;

d) Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966;

e) Società di revisione: Reconta Ernst & Young S.p.A., Sede legale: Via G.D. Romagnosi, 18/A – 00196 Roma.

III. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

A. Legge applicabile all'assicurazione

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana.

B. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa -Servizio Clienti
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)
Telefono 045/8391622 e Fax 045/8391131,
E-mail: servizio.clienti@cattolicaassicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, telefono 06-421331, telefax 06-42133206, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

NOTA BENE: Si richiama l'attenzione del contraente sulla necessità di leggere attentamente le condizioni di polizza prima di procedere alla sua sottoscrizione. Eventuali spiegazioni o chiarimenti possono comunque essere richiesti a Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini si attribuisce il significato qui precisato:

Assicurato:

la persona fisica, nonché i componenti del suo nucleo familiare, residente e/o domiciliata in Italia, che risulta intestataria di un rapporto di conto corrente con la Banca Contraente e che ha sottoscritto la Dichiarazione di Adesione;

Assicurazione:

il contratto di assicurazione;

Contraente:

la BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO SOC. COOP. PER AZIONI che stipula il contratto di assicurazione per conto degli assicurati e paga il premio;

Cose:

Sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Dichiarazione di Adesione:

il Modulo proposto dal Contraente all'Assicurato contenente dichiarazioni rilevanti ai fini dell'assicurazione;

Dimora Abituale:

la residenza anagrafica dell'Assicurato;

Dimora Secondaria:

casa o Appartamento non dimora abituale;

Franchigia:

la parte di danno indennizzabile non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;

Indennizzo:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Nucleo Familiare:

l'insieme delle persone che compongono il nucleo familiare secondo quanto risulta dallo Stato di Famiglia;

Polizza:

il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione;

Premio:

la prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Società per le garanzie prestate;

Rischio

la possibilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto:

la percentuale dell'importo liquidabile ai termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società:

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, con sede legale in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato in relazione alle garanzie indicate nella Dichiarazione di Adesione.

Il presente contratto viene stipulato dal Contraente per conto dei propri clienti, intendendosi per tali le persone fisiche, nonché i componenti del nucleo familiare, residenti e/o domiciliate in Italia, che risultano intestataria di un rapporto di Conto Corrente con la Banca Contraente e che hanno sottoscritto la Dichiarazione di Adesione alla presente assicurazione.

Art. 2 – Durata, effetto e proroga del contratto.

Il contratto è stipulato per la durata di anni 1 (uno), decorrente dalla data della sottoscrizione dello stesso ed ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio.

In mancanza di disdetta, inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per la durata di un anno e così successivamente.

Art. 3 – Disdetta del Contratto

La disdetta del contratto deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

In caso di disdetta, la garanzia prestata resterà comunque in vigore per le operazioni precedentemente assicurate, fino alla loro naturale scadenza secondo quanto previsto dal successivo art. 8 (Decorrenza della garanzia).

Art. 4 – Assicurazione per conto altrui

Essendo l'assicurazione stipulata per conto altrui, il Contraente deve adempiere agli obblighi derivanti dal presente contratto, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato così come disposto dall'art. 1891 del cod. civ.

Art. 5 – Oneri fiscali e obblighi delle Parti

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Il Contraente si obbliga a consegnare ad ogni Assicurato, all'atto dell'Adesione, copia dell'Estratto delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 6 – Regolazione del premio

Contestualmente alla stipula del contratto di assicurazione di cui alla presente Polizza, il Contraente corrisponde alla Società un Premio Iniziale comprensivo di imposte pari a € 100,00 e così ad ogni rinnovo annuale del contratto.

Il Contraente, oltre al pagamento di tale Premio Iniziale che dovrà essere corrisposto per l'annualità successiva entro 15 giorni dalla scadenza annuale, provvederà a corrispondere entro 15 giorni dalla data di ricevimento dalla Società della "Appendice di Regolazione Premio", l'importo che verrà indicato in detta appendice sulla base dell'elenco delle Nuove Adesioni e dei Rinnovi (che trimestralmente la Società comunicherà al Contraente).

Ove il Contraente non adempia agli obblighi relativi al pagamento del Premio indicato nell'Appendice di Regolazione premio mensile, la Società non sarà obbligata a corrispondere alcun indennizzo per le Assicurazioni a cui si riferisce l' Appendice di Regolazione premio, fermo il suo diritto di agire giudizialmente per il pagamento del Premio.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

In ogni caso ove il Contraente non corrisponda alla Società i Premi dovuti alle scadenze sopra indicate, il presente contratto di assicurazione resta sospeso dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento ai sensi dell'Art. 1901 c.c..

Art. 7 – Costo della garanzia assicurativa.

Per ogni Assicurato il costo della garanzia assicurativa, comprensivo di imposte, è fissato in € 55,00 annui.

Art. 8 – Decorrenza della garanzia.

L'operatività della garanzia per ciascun Assicurato decorre e termina alle ore 24.00 del giorno indicato nella Dichiarazione di Adesione.

Art. 9 – Dichiarazioni inesatte o reticenti inerenti alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 1894 del cod. civ.

Art. 10 – Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto. L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli artt.1910 e 1913 cod. civ..

Art. 11 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 12 – Foro Competente.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, è competente l'Autorità giudiziaria del luogo in cui il Contraente o l'Assicurato ha la residenza o ha eletto domicilio, o ha la sede legale o amministrativa.

Art. 13 – Rinvio alla norme di legge.

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.

Art. 14 - Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto, tranne il caso di denuncia di sinistro ed obblighi dell'Assicurato, dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo fax, telegramma o raccomandata, e dovrà essere indirizzata a:

se a **Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.:**

Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona – fax: 045.8391922;

se a **Banca di Credito Popolare di Torre del Greco Soc. Coop. per azioni:**

Corso Vittorio Emanuele – Palazzo Vallelonga – 80059 Torre del Greco (Napoli).

Art. 15 - Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.

Servizio Clienti

Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona (Italia)

Telefono: 045.83.91.622

Fax: 045.83.91.131

E-mail: servizio.clienti@cattolicaassicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA

(*con riferimento al provvedimento IVASS n°734 del 1 dicembre 1997, i premi relativi alle garanzie Responsabilità Civile Vita Privata vengono attribuiti al ramo 13 – Responsabilità Civile Generale)

Art. 16 - Oggetto della garanzia

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e i familiari conviventi, nei limiti del massimale di cui all'art. 18), di quanto costoro siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata.

L'assicurazione vale altresì per i danni cagionati da persone per i fatti delle quali l'Assicurato deve rispondere (quali personale addetto al servizio domestico, figli minori, minori in affidamento temporaneo o preadottivo).

Il massimale per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

Art. 17 - Responsabilità civile vita privata

Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.):

L'assicurazione è operante unicamente per fatti della vita privata (esclusa pertanto ogni attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere) commessi dall'Assicurato, da persone delle quali deve rispondere (figli minorenni e domestici) e dai componenti il nucleo familiare stabilmente conviventi con l'Assicurato stesso (coniuge, figli maggiorenni, altri congiunti).

Tra le ipotesi di responsabilità civile assicurate con il presente contratto sono quindi comprese quelle derivanti da:

1. proprietà e conduzione del fabbricato costituente l'abitazione principale, relative parti comuni, nonché degli impianti fissi ivi compresi gli ascensori, destinati alla conduzione del medesimo, nelle seguenti ipotesi:
 - responsabilità per danni a terzi cagionati da antenne radiotelevisive, dipendenze e pertinenze del fabbricato, giardini, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, e le recinzioni in muratura, sempreché dette dotazioni costituiscano per destinazione uso ed ampiezza complemento del fabbricato;
 - responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o rigurgito di fogne, nel caso in cui il danno sia conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture; in caso di sinistro, la Società applicherà uno scoperto del 10% del danno liquidabile ai termini di polizza con un minimo pari all'importo previsto dal successivo art. 18).
 - responsabilità nei confronti di altri condomini e della proprietà comune, nel caso in cui l'Assicurato sia proprietario di un appartamento/casa in condominio. La garanzia prestata riguarda soltanto la quota parte di danno spettante all'Assicurato, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri condomini.
2. conduzione dei locali ove l'Assicurato dimora abitualmente e/o per temporanea villeggiatura e uso dei relativi impianti fissi comprese antenne televisive e per radioamatori (escluse piscine);
3. somministrazione di cibi e bevande consumati in casa dell'Assicurato;

4. incendio, esplosione di gas;
5. scoppio di apparecchi a vapore e degli impianti a termosifone;
6. scoppio del tubo catodico dell'apparecchio televisivo;
7. guida di macchine ed attrezzature anche a motore per attività di giardinaggio nel proprio giardino;
8. proprietà ed uso di: velocipedi, veicoli a mano, imbarcazioni senza motore e windsurf;
9. proprietà o custodia di cani (massimo uno) e di altri animali da casa.
10. proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se asserviti da motore elettrico e da tutti i necessari ausili, compresi tra queste le protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione. La garanzia in oggetto opera nel caso in cui le persone sono portatrici di handicap psichico e/o fisico a condizione che si tratti di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
11. proprietà e uso di attrezzature e veicoli per il campeggio quali: tende, roulotte, camper, autocaravan e relative attrezzature, compresa l'antenna TV, limitatamente ai danni verificatisi mentre il veicolo si trova in sosta presso campeggi od aree private, esclusa comunque la sua circolazione o sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate;
12. responsabilità civile dell'Assicurato in conseguenza di incendio o scoppio dell'autovettura o del motociclo di sua proprietà, stazionante in garage o aree private, e risponde dei danni materiali cagionati a terzi. Sono comunque esclusi i danni contemplati dall'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile autoveicoli (legge 24/12/1969 n 990).

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 e del D.lgs. 23 febbraio 2000, n° 38, verso prestatori di lavoro da lui dipendenti per infortuni (escluse malattie professionali) da loro sofferti;
- b) ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 e del D.lgs. 23 febbraio 2000, n° 38, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 5%, calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.lgs. 23 febbraio 2000, n°38. L'assicurazione è efficace alle condizioni che al momento del sinistro l'assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n° 222.

Art. 18 - Massimale assicurato e franchigie

L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di € 516.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Per ogni sinistro, riguardante danni a cose e risarcibile a termini di polizza, verrà applicata una franchigia assoluta di € 250,00.

Art. 19 - Esclusioni e limitazioni

I. Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione, nonché il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;

- b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti i collaboratori familiari occasionali che subiscono il danno in conseguenza dello svolgimento delle loro mansioni.

II. L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere;
- b) da furti commessi da terzi anche qualora sia stato agevolato da una condotta colposa attiva o omissiva dell'Assicurato;
- c) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- d) da inquinamento in genere;
- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- f) ai trasportati su veicoli a motore;
- g) a cose altrui che l'Assicurato detenga a qualunque titolo;
- h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- i) da detenzione o da impiego di esplosivi;
- j) da proprietà e uso di armi da fuoco;
- k) da proprietà ed uso di cavalli;
- l) derivanti dall'esercizio della caccia;
- m) derivanti dalla proprietà e conduzione di piscine;
- n) a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato per importi superiori al 50% del massimale indicato in polizza;
- o) di cui l'Assicurato debba rispondere nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato assicurato;
- p) derivanti da insalubrità dei locali;
- q) derivanti da :
- estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- r) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- s) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- t) provocati da campi elettromagnetici.

Art. 20 - Estensione territoriale

L'assicurazione si intende operante entro i confini di tutti gli Stati Europei esclusi quelli dell'ex Unione Sovietica. L'assicurazione si intende inoltre valida per Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto, Malta, Siria e Turchia.

Relativamente alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione del fabbricato la garanzia si intende operante a condizione che lo stesso sia:

- situato in Italia
- adibito ad uso abitativo.

**DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO
SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA**

Art. 21 - Denuncia di sinistro

L'Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro a:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop
Ufficio Sinistri
Via Fermi 11/D
37135 Verona
oppure telefonando al Numero Verde 800.206692
Fax 800.33.44.31

entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere, ove possibile, la descrizione dei fatti, l'indicazione delle conseguenze del sinistro, il nome ed il domicilio dei soggetti danneggiati e degli eventuali testimoni dell'accaduto, la data, il luogo e le cause del sinistro note all'Assicurato.

Art. 22 - Gestione delle vertenze e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'Assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.